

**SULLA CORRISPONDENZA TRA MOTIVI DI RICORSO E *FUMUS BONI IURIS*
DELLA DOMANDA CAUTELARE**

Sentenza del 25.2.2026 n 2861 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 13

Composizione Presidente Dott. Corrado Maffei
Relatore Dott. Aldo Natalini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Titoletto Domanda cautelare – Motivi di ricorso - Fumus boni iuris – Rapporti –
Individuazione.

Massima Nell’ordinamento processuale tributario non è consentito formulare istanza
cautelare avverso l’atto impugnato senza, al contempo, contestarlo con specifici
motivi di censura, atteso che il giudizio cautelare rispetto al giudizio principale
di merito ha natura ancillare ed il requisito del *fumus boni iuris* non è altro che
la verosimile fondatezza della domanda, da vagliare in termini di una sommaria
delibazione idonea a formulare un giudizio di probabilità circa l’accoglimento
del ricorso.

Rif. Normativi D.Lgs. n. 546/1992 art. 18, co 2, lett. e) e art. 47.

Conformità

Anno pubb. 2026